



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 11/06/2025

OGGETTO: TRIBUTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) LEGGE 147/2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2025

L'anno 2025, addì undici del mese di Giugno alle ore 18:40 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Vincenzo GAETANI il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Christian D'AMATO.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	AMATO CONCETTA	X		7	VALIONI FABRIZIO		X
2	POLITO FRANCESCO	X		8	AMATO FRANCESCO	X	
3	VASSALLO DOMENICO		X	9	NOVELLINO MARIO	X	
4	GALATRO ENRICO	X		10	MENTA NICOLA	X	
5	CURCIO VINCENZO	X		11	CURCIO GUIDO	X	
6	GAETANI VINCENZA	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

OGGETTO: TRIBUTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) LEGGE 147/2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO che:

- a far data dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- tale disposizione legislativa ha abrogato, con il successivo comma 704, il previgente sistema di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 n. 160/2019, ed in particolare il precedente comma 738: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

VISTO l'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, che, modificando l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha disposto tra l'altro:

- che le delibere regolamentari e tariffarie per le entrate tributarie dei Comuni, tra cui quelle per la TARI, vengano pubblicate telematicamente in un'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre (provvedendo all'invio entro il 14 ottobre) affinché acquisiscano efficacia a far data dal 01 gennaio dello stesso anno;
- i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158".

CONSIDERATO che, in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e all'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

VISTO L'art. 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, il quale dispone che i Comuni possono approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

PRESO ATTO che il predetto termine, per l'anno 2025, è stato prorogato al 30 giugno dall'art. 10-ter del d. l. 25/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025.

DATO ATTO che:

- la nuova TARI dall'anno 2020 è soggetta ad una regolazione indipendente da parte di ARERA e che, secondo le disposizioni dell'Autorità di regolazione, il gestore dei rifiuti è tenuto ad elaborare un piano economico finanziario (PEF) "grezzo" che, previa validazione da parte del soggetto territorialmente competente (Ente D'Ambito Ottimale Salerno), è trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione; nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, il Comune è autorizzato ad approvare un'articolazione tariffaria per l'anno che consenta un'entrata tariffaria entro il limite dell'entrata massima definito dal PEF validato;
- l'obiettivo della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese; perseguendo tale fine il Governo ha varato in Legge di Bilancio le disposizioni volte ad individuare il "giusto prezzo" per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente determinazione n. 443/2019/R.

RITENUTO urgente ed improrogabile, nelle more della dell'approvazione definitiva del P.E.F. 2024-2025 da parte dell'Autorità di regolazione, assicurare al Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e pertanto approvare il piano tariffario per l'anno 2025 che garantisca l'acquisizione dell'entrata tariffaria nel limite fissato dal PEF – aggiornamento biennale 2024-2025 -validato dall'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti – Ambito Territoriale Ottimale "Salerno" con determinazione n. 55 del 15 maggio 2024 (Allegato 1).

DATO ATTO che la citata determinazione dell'Ente d'Ambito ha stabilito che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per l'esercizio 2025 è pari ad €. 174.204,00, di cui €. 130.369,00 componente variabile (commisurata ai componenti il nucleo familiare) ed €. 43.835,00 componente fissa (commisurata alle superfici).

DATO ATTO, altresì, che ARERA, con delibera n. 36/2023/R/rif ha istituito, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al PEF:

- componente UR1, a, pari a 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- componente UR2, a, pari a 1,50 euro/utenza per anno per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

DATO ATTO, infine, che una ulteriore componente perequativa UR3 è stata introdotta con il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 che, tra l'altro, ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni socio-economiche disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti", ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e consistente in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti avente decorrenza dal 1° gennaio 2025.

CONSIDERATO che l'Autorità di regolazione (ARERA) ha emanato la deliberazione n. 133/2025 con la quale, oltre ad avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, si evidenzia che la nuova componente perequativa, destinata a finanziare gli oneri connessi al riconoscimento del "bonus sociale per i rifiuti", è posta a carico di tutte le utenze TARI, domestiche e non domestiche e che tale componente, inizialmente pari ad €. 6,00 e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del predetto bonus.

PRESO ATTO che il termine per la conclusione di tutte le attività finalizzate alla completa attuazione di quanto disposto dal citato DPCM, tra cui quelle volte alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), è fissato dall'ARERA al 31 dicembre 2025 (art. 1, punto 1.2, lettera b) della deliberazione n. 133/2025.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2022 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

VISTI:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- le leggi finanziarie e di contabilità pubblica per quanto vigenti;
- il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 158/1999, ai fini della determinazione delle tariffe;
- l'art. 11 della legge regionale 26/2010, concernente l'istituzione delle Società Provinciali;
- la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, riguardante i termini per l'approvazione delle tariffe e le disposizioni derogatorie;
- la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze emanata in data 22 novembre 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria, resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con il verbale del 07.06.2025.

CON voti unanimi.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'Allegato 2) che, in considerazione dei parametri di popolazione e mq ad oggi esistenti, garantiscono un gettito TARI pari ad €. 174.204,00.
- 2) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il limite dell'entrata tariffaria massima definita per l'esercizio 2025 dall'Ente D'Ambito Ottimale Salerno con la determinazione n. 55 del 15.05.2024.
- 3) **DI DARE** atto che l'Ente provvede a riscuotere per conto della Provincia di Salerno il Tributo Provinciale TEFA fissato nella misura del 5% del tributo comunale sui rifiuti, mediante l'inserimento nel modello di pagamento di specifico codice tributo.
- 4) **DI DARE** atto, altresì, che l'Ente, a partire dal 2024, provvede a riscuotere le entrate di natura perequativa UR1 e UR2 istituite con delibera ARERA n. 386/2023/R/rif e a riversarle a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), precisando che l'Ente è tenuto al riversamento a prescindere dall'effettivo incasso delle somme.
- 5) **DI DARE** atto, infine, che l'Ente, a partire dal 2025, provvede a riscuotere una terza componente perequativa UR3, di cui al DPCM 24/2025 e deliberazione ARERA n. 133/2025 da riversare a favore di un fondo nazionale finalizzato a finanziare il "bonus sociale rifiuti".
- 6) **DI DARE ATTO**, infine, che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2025 e che la riscossione del tributo è stabilita in forma diretta.
- 7) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, quale responsabile del tributo:
 - a. a procedere, sulla base delle tariffe approvate, e nelle more della conclusione di tutte le attività propedeutiche finalizzate alla completa attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 in tema di "bonus rifiuti", alla riscossione dell'acconto tari 2025 computato nella misura del 50 % della tassa dovuta dai contribuenti;
 - b. a riscuotere a saldo la restante quota del 50 % della tassa rifiuti, in uno con le componenti perequative UR1, UR2 ed UR3;
 - c. a computare sulla rata a saldo dei contribuenti aventi diritto gli eventuali conguagli correlati all'applicazione del "bonus tari", se definite le procedure per l'acquisizione delle informazioni reddituali dei contribuenti.
- 8) **DI STABILIRE** che la riscossione debba avvenire mediante utilizzo del bollettino di pagamento PAGOPA da inviare al domicilio dei contribuenti e che resta ferma la possibilità di adempiere all'obbligazione tributaria mediante modello unico di pagamento F24 auto compilato dal contribuente stesso.
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per l'efficacia dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **DICHIARA**, con separata conforme votazione, resa all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vincenza GAETANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Christian D'AMATO

(atto sottoscritto digitalmente)

Delibera sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Casaleto Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 55 del 15 maggio 2024

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024/2025 del Comune di Casaleto Spartano - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 18 del 19.09.2023, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 389/2023/R/rif per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

RILEVATO CHE

- all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grazzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)*);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (aggiornamento PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento come da *Allegato 2* alla determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

- l'PEDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente

documentazione:

- 1) pec del 18.04.2024, acquisita al ns. prot. n. 1159/2024 del 18.04.2024, con la quale il Comune di Casaleto Spartano (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ il PEF relativo al servizio integrato redatto dal Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, compilato per la parte di propria competenza
 - ✓ relazione di accompagnamento del Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*);
 - ✓ copia dell'ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - ✓ una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ pec del 02.04.2024 con cui il Comune di Casaleto Spartano (SA) ha richiesto al gestore la documentazione di sua competenza per la validazione del PEF aggiornamento 2024-2025 da parte dell'Ente Territorialmente Competente;
- 2) nota prot. n. 1168 del 29.04.2024, acquisita al ns. prot. n.1352/2024 del 03.05.2024 con la quale il Comune di Casaleto Spartano (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
 - ✓ relazione di accompagnamento del Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*)- rettifica;
- ✓ il PEF relativo al servizio integrato redatto dal Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, compilato per la parte di propria competenza - rettifica;
- 3) pec del 10.05.2024, acquisita al ns. prot. n. n. 1472/2024 del 10.05.2024, con la quale il Comune di Casaleto Spartano (SA) ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ copia dell'ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - ✓ relazione di accompagnamento del Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*)- rettifica;
 - ✓ il PEF relativo al servizio integrato redatto dal Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, compilato per la parte di propria competenza - rettifica;

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 27.1) "*dell'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) è previsto che "sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo (indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario) e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili*

obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'art.7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17";

- all'art. 27.5) dell'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) è stabilito che "il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

- all'art.28.1) dell'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) è stabilito che il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione dell'organismo competente definito all'art.1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani e al punto 2 della predetta Deliberazione ARERA n. 385/2023 si stabilisce che "i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024";

- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 24 del 05.12.2023 è stata approvata la "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 389/2023 aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

VISTA:

- la Relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'allegato 2 della Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/2023 - DTAC, allegata alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 1497/2024 del 14/05/2024) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif." per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2)", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 24 del 05.12.2023;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli art. 4,5 e 6 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- la Deliberazione ARERA n. 389/2023;
- la Determinazione ARERA n. 1/2023;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** il Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento biennale della TARI 2024/2025 del Comune di Casaletto Spartano (SA), comprensivo di allegata Relazione di accompagnamento come previsto dall'allegato 2 della Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- 2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per l'aggiornamento del periodo tariffario 2024/2025 è pari:
 - per l'anno 2024 ad **€ 160.868** di cui € 115.279 componente variabile ed € 45.590 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad **€ 174.204** di cui € 130.369 componente variabile ed € 43.835 componente fissa;così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n. 1/2023 - DTAC, allegata alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) di trasmettere** all'ARERA, una volta acquisita la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PEF per l'aggiornamento biennale 2024-2025, la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi degli art. 27.1) e 27.5) dell'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2);

5) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di Casaleto Spartano (SA) perché provveda all'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale e all'adeguamento del contratto di servizio allo "schema tipo" adottato con Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif;

6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa /mq	tariffa var. /utenza
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - FINO A 1 COMPONENTE	0,452121	0
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - 2 COMPONENTI	0,530489	0
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - 3 COMPONENTI	0,602828	0
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - 4 COMPONENTI	0,651054	0
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - 5 COMPONENTI	0,669139	0
22	UTENZE DOMESTICHE ACCESSORIE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,663111	0
codice	descrizione categoria	tariffa fissa /mq	tariffa var. /utenza
100	ABITAZIONI CIVILI - FINO A 1 COMPONENTE	0,452121	105,786796
100	ABITAZIONI CIVILI - 2 COMPONENTI	0,530489	190,416233
100	ABITAZIONI CIVILI - 3 COMPONENTI	0,602828	192,531969
100	ABITAZIONI CIVILI - 4 COMPONENTI	0,651054	248,598971
100	ABITAZIONI CIVILI - 5 COMPONENTI	0,669139	306,781708
100	ABITAZIONI CIVILI - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,663111	338,517747



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,151627	0,781308
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,306171	1,502515
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,218693	1,140194
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,151627	0,781308
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,451966	2,342206
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,288675	1,493929
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,349909	1,809887
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,364489	1,761806
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,274096	1,375445
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	0,367405	2,096652
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,443218	2,290691
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,309086	1,603827
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,422807	2,189379
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,279927	1,636453
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,306171	1,603827
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	0,866025	4,528151
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0,78438	3,820681
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,166207	4,237951
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,880605	3,228261
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	3,17251	0,515148
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,510284	2,649578
101	DEPOSITI AGRICOLI	0,151627	0,781308